



PROCESSO VERBALE ADUNANZA CLII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

15 maggio 2012

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT
Giuseppe CERCHIO

Il giorno 15 del mese di maggio duemiladodici, alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, dei Vice Presidenti Giancarlo VACCA CAVALOT e Giuseppe CERCHIO e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso dell'11 maggio 2012 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti i Consiglieri: Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Claudia PORCHIETTO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:: Barbara BONINO - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Bruno MATOLA - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Commissione di scrutinio: Roberto CAVAGLIA' - Michele MAMMOLITO - Gian Luigi SURRA.

(Omissis)

OGGETTO: Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica – Società Consortile a Responsabilità Limitata siglabile C.R.A.B. S.C.R.L. Proposte di modifica dello Statuto. Approvazione

N. Protocollo: 13825/2012

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Vana, a nome della Giunta (2/5/2012) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

La Provincia di Torino, con propria deliberazione numero 484319 in data 13/12/2005 autorizzava la costituzione della Società "Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica - Società Consortile a Responsabilità Limitata", siglabile "C.R.A.B. S.c.r.l." con sede in Torino, allo scopo di svolgere attività afferenti ai servizi di sviluppo agricolo nell'ambito dell'agricoltura sostenibile, ed in particolare quella attuata con il metodo dell'agricoltura biologica, approvando contestualmente lo Statuto.

Con tale provvedimento, l'organo consiliare stanziava la somma di euro 110.000,00 a titolo di capitale sociale ed autorizzava, al fine di allargare la compagine sociale a nuovi soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 dello Statuto, alternativamente:

- a non esercitare il diritto di opzione spettante ai sensi dell'art. 2481 bis c.c., nell'ipotesi di un futuro aumento di capitale sociale aperto a soggetti terzi, fermo restando che la quota percentuale di partecipazione della Provincia non scendesse al di sotto del 25% del capitale sociale;
- a cedere parte della propria quota ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto e che avessero manifestato interesse ad entrare nella società entro il termine del 31 dicembre 2006.

In data 26 giugno 2006, la Provincia di Torino e la C.C.I.A.A. di Torino costituivano, con atto pubblico a rogito del dott. Andrea Ganelli, notaio in Torino (rep. n. 7018/4728), il C.R.A.B. S.c.r.l. con un capitale sociale di euro 130.000,00 sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- | | |
|------------------------|---|
| - Provincia di Torino | euro 110.000,00 pari al 84,62% del capitale sociale |
| - C.C.I.A.A. di Torino | euro 20.000,00 pari al 15,38% del capitale sociale |

Con successivo provvedimento n. 345777 in data 15/5/2007, il Consiglio Provinciale approvava alcune proposte di modifica dello Statuto e prorogava al 31 dicembre 2007 il termine stabilito nel provvedimento n. 484319/2005 del 13/12/2005 per la manifestazione di interesse ad entrare nella società da parte di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 dello Statuto sociale, ferme restando le altre condizioni fissate per la cessione.

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in data 24 maggio 2007 l'Assemblea Straordinaria del C.R.A.B. S.c.r.l. deliberava, con atto pubblico a rogito del dott. Andrea Ganelli, notaio in Torino (rep. n. 9807/6553):

- di modificare lo Statuto sociale;
- di dotare la società di maggiori risorse finanziarie aumentando, in modo scindibile, il capitale sociale da Euro 130.000,00 ad Euro 180.000,00 e così per Euro 50.000,00 in denaro, alla pari, prendendo atto, seduta stante, della rinuncia al diritto di opzione da parte dei due soci Provincia di Torino e C.C.I.A.A. di Torino e stabilendo quale termine ultimo per la sottoscrizione del deliberato aumento di capitale la data del 31 dicembre 2008.

Nel corso del biennio 2010 - 2011 il CRAB ha partecipato a bandi su fondi europei, ottenendo l'ammissione a finanziamento di due progetti, il primo per la realizzazione di un programma transfrontaliero per il recupero e la valorizzazione di biodiversità orticole e l'altro per la realizzazione di azioni sul territorio regionale inerenti la promozione del metodo biologico in agricoltura.

Accanto a tali iniziative il CRAB conduce sperimentazioni e ricerche nel settore dell'agricoltura biologica sulla base di commesse che la Regione Piemonte riserva alle società partecipate e della C.C.I.A.A., anch'essa impegnata a favorire il consolidamento del Centro.

Altre attività minori riguardano azioni sul territorio per la salvaguardia ed il recupero di biodiversità locali, finanziate da alcune amministrazioni comunali e consulenze ad aziende private che desiderano avviare la certificazione biologica delle proprie produzioni.

Il CRAB lavora in collaborazione ed in partenariato con molte istituzioni pubbliche e associazioni private, quali Agroinnova, AIAB Liguria e Piemonte, Associazione Produttori antichi mais Piemontesi, Comuni di Castagneto Po, Mattie, Leinì, Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura di Montanaso Lombardo, di Bergamo, di S. Angelo Lodigiano, Università degli Studi di scienze gastronomiche di Pollenzo, Università di Torino - Facoltà di Agraria, Regione Piemonte.

A partire dal mese di marzo del corrente anno, la sede operativa del CRAB è stata trasferita da Bibiana, dove era ospitata presso la Scuola Malva, a Luserna San Giovanni presso Villa Olanda, per avere maggiori spazi e nell'ottica di perseguire un significativo risparmio finanziario.

Ad oggi, a seguito dell'ingresso della Regione Piemonte, dell'Unioncamere Piemonte e della Scuola Teorico-Pratica Malva Arnaldi di Bibiana (TO), il capitale sociale ammonta ad euro 170.000,00 ripartito tra i soci come di seguito indicato:

Socio	Controvalore	Quota
Provincia di Torino	105.100,00	61,824%
C.C.I.A.A. di Torino	20.000,00	11,765%
Regione Piemonte	40.000,00	23,529%
UnionCamere Piemonte	3.900,00	2,294%
Scuola Teorico-Pratica Malva Arnaldi di Bibiana	1.000,00	0,588%
Totale	170.000,00	100,000 %

In data 30 luglio 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la Legge n. 122/2010 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"* con la quale il legislatore è intervenuto sulla disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e di altri organismi pubblici al fine di ridurre i costi degli apparati politici e amministrativi. In particolare l'art. 6, comma 5, dispone l'obbligo per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/5/2010, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Il mancato adeguamento degli statuti nei termini sopra indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

Successivamente con la mozione prot. n. 39929/2011 approvata in data 9 novembre 2011 il Consiglio Provinciale ha impegnato la Giunta a promuovere l'equilibrata rappresentanza dei generi negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati dalla Provincia, favorendo l'inserimento negli Statuti di detti organismi di norme che recepiscono i principi indicati nella Legge 12 luglio 2011, n. 120 recante *"Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati"*.

Nel corso del corrente anno, la legge 4 aprile 2012, n. 35 recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"* di conversione del cosiddetto decreto semplificazioni (decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5) all'art. 35 ha profondamente innovato l'assetto e l'oggetto dei

controlli nella società a responsabilità limitata, prevedendo la modifica dell'articolo 2477 del codice civile. In base alla nuova formulazione dell'articolo 2477 c.c., dunque, nel modello legale della società a responsabilità limitata la funzione di controllo sulla gestione non è più necessariamente svolta da un organo collegiale, quale è il collegio sindacale, ma può essere esercitata da un organo monocratico, il singolo sindaco.

Allo scopo di adeguare lo Statuto sociale del CRAB alle disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi sopra richiamati, il Consiglio di Amministrazione ha discusso ed approvato, nel corso della riunione del 20 aprile 2012, tra gli argomenti all'ordine del giorno, alcune proposte di modifica dello Statuto che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci convocata per il giorno 29 aprile alle ore 10,30 presso la sede operativa, in Luserna San Giovanni, Via Fuhrmann 23 ed eventualmente, in seconda convocazione il 18 maggio 2012, alle ore 10,30, presso la medesima sede.

Le proposte di modifica dello Statuto sono riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

- *Articolo 4:*

vengono riformulate le attività complementari che la società può svolgere alla luce delle più recenti disposizioni normative;

- *Articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 23, 31:*

vengono apportate alcune variazioni di natura formale per una più aggiornata espressione terminologica (quote di partecipazione, soci in luogo di consorziati, mezzi di telecomunicazione invece di teleconferenza o video conferenza, ecc.);

- *Articoli 12, 13, 15, 17, 23, 29:*

viene recepita la possibilità introdotta dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 di prevedere in statuto un organo di controllo monocratico, previa modifica in tal senso dello Statuto; pertanto, viene sostituito il termine "collegio sindacale" con quello più generico di "organo di controllo" in virtù del quale sarà rimessa all'assemblea dei soci la nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale;

- *Articolo 14:* viene eliminata, non essendo più richiesta dalla normativa vigente, la clausola statutaria che posticipa i diritti di intervento e voto nell'assemblea al decorso di cinque giorni dall'iscrizione nel libro soci;

- *Articolo 20:* è ridotto il numero massimo di consiglieri da sette a cinque ai sensi della Legge 30 luglio 2010, n. 122 e viene introdotta una clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione, in esecuzione della mozione di indirizzo consiliare prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011;

- *Articolo 21:* viene cancellato il riferimento alla prima nomina del Consiglio di Amministrazione in sede di atto costitutivo; viene eliminato, alla luce della normativa vigente, il riferimento all'art. 2449 c.c. e specificato il termine di "nomina" in luogo di "designazione";

- *Articolo 24:*

viene precisato che al consiglio di amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e viene riformulata la frase relativa al conferimento di eventuali poteri, a termini di legge;

- *Articolo 28:* l'articolo recepisce la recente disposizione legislativa di cui all'art. 35 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 che consente, modificando opportunamente lo Statuto, di nominare un organo di controllo monocratico (sindaco effettivo) in luogo di quello collegiale (collegio sindacale); inoltre è prevista la possibilità che la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo oppure da un revisore legale o società di revisione; anche per l'organo di controllo viene introdotta una clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella relativa composizione, in esecuzione della mozione di indirizzo consiliare prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011;

- *Articolo 34:* trattasi di articolo di nuova formulazione; ai sensi dell'art. 16, comma 12-undecies, del decreto legge 29 novembre n. 185, convertito con la legge 28 gennaio 2009 n. 2 è soppresso l'obbligo della tenuta del libro soci per le S.r.l.; con tale variazione statutaria si

propone, invece, di mantenere il libro soci sul quale effettuare, a cura degli amministratori, le annotazioni relative agli atti di trasferimento della proprietà delle partecipazioni, per esigenze di maggior controllo sull'assetto societario.

Inoltre, nella prospettiva di ampliare la compagine sociale per consentire l'ingresso di Enti ed Istituzioni che stanno manifestando interesse alla partecipazione al C.R.A.B. e di altri soggetti che manifesteranno in futuro la propria disponibilità in tal senso, il Consiglio di Amministrazione ha parimenti deliberato in data 20 aprile 2012 di approvare e sottoporre all'assemblea dei soci, convocata per il giorno 29 aprile 2012, alle ore 10.30, in prima convocazione, e per il giorno 18 maggio 2012, alle ore 10.30, in seconda convocazione, presso la nuova sede operativa del C.R.A.B. S.c.r.l., in Luserna San Giovanni (TO), un'operazione di aumento del capitale sociale a pagamento, di natura scindibile, aperto anche a soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 dello Statuto, da Euro 170.000,00 a Euro 200.000,00 mediante l'offerta di quote di nuova emissione per un ammontare di Euro 30.000,00, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2013.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, questa Amministrazione ha effettuato una ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Dato atto che il Consiglio Provinciale, con il sopra citato provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino e di considerare di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti dal "Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica - Società consortile a responsabilità limitata", siglabile "C.R.A.B. S.c.r.l." autorizzando il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa;

Rilevato altresì che il Consiglio Provinciale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2012 - 2014, approvata con deliberazione n. 39930 in data 24.4.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha riconfermato, per il ciclo di programmazione 2012 - 2014, le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia nel "C.R.A.B. S.c.r.l." e che sono state ribadite dal Consiglio stesso nella citata deliberazione di riordino del 31 marzo 2009;

Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*";

Richiamata la mozione prot. n. 39929/2011 approvata in data 9 novembre 2011;

Vista altresì la Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" di conversione del cosiddetto decreto semplificazioni (decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5);

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per esserne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente dello Statuto del C.R.A.B. S.c.r.l. e le proposte di modifica del medesimo;

Visto, altresì, lo schema di Statuto risultante dalle modificazioni come sopra esposte, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di prendere atto ed approvare fin da ora le proposte di modifica dello Statuto del CRAB nei testi sopracitati;

Dato atto:

- che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione nel C.R.A.B. S.c.r.l. in quanto le proposte di variazioni statutarie oggetto del presente atto non modificano l'oggetto sociale, nè l'attività della Società;
- che, trattandosi di modificazioni statutarie che hanno carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative non impattano sulla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della partecipazione, il presente provvedimento non viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Visto il parere (ns. prot. n. 342996/2012 del 3.5.2012) reso da PRAXI S.p.A., l'advisor incaricato del servizio di consulenza per la gestione del portafoglio degli enti partecipati, la dismissione di quote societarie e il riordino delle partecipazioni provinciali, che non ravvede alcuna criticità sugli aspetti tecnici dell'operazione di aumento del capitale sociale in oggetto e concorda *“sulla scelta di non prevedere alcun sovrapprezzo delle quote di nuova emissione anche in virtù del valore espresso dal Patrimonio Netto di C.R.A.B., pari ad euro 171.819,00 e delle prospettive future esposte nel bilancio di previsione 2012”*;

Ritenuto altresì, al fine di consentire l'ampliamento della compagine sociale a nuovi soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 dello Statuto, di non esercitare il diritto di opzione spettante ai sensi dell'art. 2481 bis c.c., nell'ambito dell'operazione di aumento del capitale sociale a pagamento, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, convocata per il giorno 29 aprile 2012, alle ore 10.30, in prima convocazione, e per il giorno 18 maggio 2012, alle ore 10.30, in seconda convocazione;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentite la sesta e la settima Commissione Consiliare Permanente nella seduta congiunta del 9/5/2012;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica dello Statuto del “Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica - Società consortile a responsabilità limitata”, siglabile “C.R.A.B. S.c.r.l.” con sede legale in Torino, C.so Inghilterra n. 7, C.F. 09401350013, riportate nel testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il testo del nuovo Statuto del “Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica - Società consortile a responsabilità limitata”, risultante dalle modificazioni come indicate in premessa, che sarà oggetto di deliberazione dell'assemblea dei soci, è allegato sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea dei soci convocata per il giorno 29 aprile 2012, alle ore 10.30, in prima convocazione, e per il giorno 18 maggio 2012, alle ore 10.30, in seconda convocazione, a discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte, e ad approvare il nuovo schema di Statuto

autorizzando, altresì, eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;

- 4) di dare atto che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione nel "Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica - Società consortile a responsabilità limitata", siglabile "C.R.A.B. S.c.r.l.", per le motivazioni in premessa riportate;
- 5) di autorizzare, al fine di allargare la compagine sociale a nuovi soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 dello Statuto, questa Provincia a non esercitare il diritto di opzione ad essa spettante ai sensi dell'art. 2481 bis c.c., nell'ambito dell'operazione di aumento del capitale sociale a pagamento, aperto a soggetti terzi, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci convocata per il giorno 29 aprile 2012, alle ore 10.30, in prima convocazione, e per il giorno 18 maggio 2012, alle ore 10.30, in seconda convocazione;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;

* * * * *

(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
 - *l'intervento e la dichiarazione di voto del Consigliere Romeo;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica – Società Consortile a Responsabilità Limitata siglabile C.R.A.B. S.C.R.L. Proposte di modifica dello Statuto. Approvazione

N. Protocollo: 13825/2012

Non partecipano al voto = 2 (Giacometto - Rabellino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 33
 Astenuti = 7 (Albano - Cerchio - Corda - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Surra)
 Votanti = 26

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 2 (Giacometto - Rabellino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 33

Astenuti = 6 (Albano - Cerchio - Corda - Papotti - Pianasso - Surra)

Votanti = 27

Favorevoli 27

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Loiaconi - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Bisacca

/ml

STATUTO VIGENTE	STATUTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Denominazione</p> <p>E' costituita una società consortile a responsabilità limitata, denominata "Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica - Società Consortile a Responsabilità Limitata", siglabile "C.R.A.B. S.c.r.l."</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 Denominazione</p> <p>E' costituita una società consortile a responsabilità limitata, denominata "Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica - Società Consortile a Responsabilità Limitata", siglabile "C.R.A.B. S.c.r.l.".</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Sede</p> <p>La società ha sede legale in Torino. L'organo amministrativo potrà istituire uffici, unità operative (Centri di ricerca, Aziende sperimentali, ecc.), agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero, osservate le formalità pubblicitarie di legge e senza che ciò costituisca modificazione statutaria, con l'esclusione della istituzione delle sedi secondarie.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Sede</p> <p>La società ha sede legale in Torino. L'organo amministrativo potrà istituire uffici, unità operative (Centri di ricerca, Aziende sperimentali, ecc.), agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero, osservate le formalità pubblicitarie di legge e senza che ciò costituisca modificazione statutaria, con l'esclusione della istituzione delle sedi secondarie.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Durata</p> <p>La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050. L'assemblea dei soci potrà deliberare la proroga o l'anticipato scioglimento della società, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Durata</p> <p>La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050. L'assemblea dei soci potrà deliberare la proroga o l'anticipato scioglimento della società, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Scopo e Oggetto</p> <p>La Società non ha scopo di lucro e, stante la sua natura consortile, ha per scopo quello di procurare vantaggio ai propri soci. La Società consortile si propone di svolgere i servizi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione nel comparto dell'agricoltura biologica e sostenibile, in ordine a tutte le finalità coerenti con gli obiettivi e la programmazione delle politiche di sviluppo definite dalla Regione Piemonte, dal Ministero per le Politiche Agricole e dall'Unione Europea. Nella fattispecie, il C.R.A.B. S.c.r.l. si propone di: -realizzare, sia all'interno delle proprie strutture, sia sul territorio regionale, programmi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione regionali, nazionali e internazionali; -sperimentare nuove tecniche finalizzate al conseguimento di produzioni vegetali e zootecniche con modalità ecocompatibili, recuperando e valorizzando la biodiversità esistente, in collaborazione con gli enti preposti, e mantenendo livelli produttivi economicamente sostenibili;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Scopo e Oggetto</p> <p>La Società non ha scopo di lucro e, stante la sua natura consortile, ha per scopo quello di procurare vantaggio ai propri soci. La Società consortile si propone di svolgere i servizi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione nel comparto dell'agricoltura biologica e sostenibile, in ordine a tutte le finalità coerenti con gli obiettivi e la programmazione delle politiche di sviluppo definite dalla Regione Piemonte, dal Ministero per le Politiche Agricole e dall'Unione Europea. Nella fattispecie, il C.R.A.B. S.c.r.l. si propone di: - realizzare, sia all'interno delle proprie strutture, sia sul territorio regionale, programmi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione regionali, nazionali e internazionali; - sperimentare nuove tecniche finalizzate al conseguimento di produzioni vegetali e zootecniche con modalità ecocompatibili, recuperando e valorizzando la biodiversità esistente, in collaborazione con gli enti preposti, e mantenendo livelli produttivi economicamente</p>

<p>-ricercare innovazioni di processo atte a contenere i costi di produzione ed effettuare studi diretti a monitorare il mercato dei prodotti biologici;</p> <p>-favorire la costituzione, il reperimento e la conservazione di materiali vegetali e animali idonei alla produzione con metodo biologico;</p> <p>-stabilire rapporti di collaborazione, in conformità a specifici accordi di sperimentazione, con qualificate Istituzioni di ricerca, sia pubbliche sia private;</p> <p>-organizzare e realizzare azioni concertate con la Regione Piemonte ed altri enti pubblici e privati, inerenti lo sviluppo e il miglioramento delle produzioni nell'agricoltura biologica;</p> <p>-prestare funzioni di supporto e coordinamento per azioni di sperimentazione, dimostrazione, divulgazione e didattica promosse dai soci del Consorzio, da altri Enti pubblici e privati, dall'Università, da Istituti scolastici, da Centri ed Istituzioni di ricerca e di formazione professionale;</p> <p>-favorire la divulgazione dei risultati delle sperimentazioni, allo scopo di trasferire le conoscenze acquisite, nonché di coinvolgere e sensibilizzare nuove realtà, rendendosi disponibile per attività di coordinamento specialistico ed aggiornamento nei confronti degli organismi che svolgono consulenza tecnica "di base";</p> <p>-promuovere la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione, in modo da ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili sul territorio, siano esse espresse dai Soci o da terzi;</p> <p>-coordinare e gestire la realizzazione di incontri, corsi di formazione e aggiornamento professionale, stage, workshop sull'agricoltura biologica;</p> <p>-eseguire quant'altro possa risultare di utilità ai fini del miglioramento delle filiere facenti capo al comparto dell'agricoltura biologica.</p> <p>La società consortile si propone inoltre di promuovere e divulgare le pratiche dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di attività sperimentali, didattiche e divulgative, offrendo un riferimento per la raccolta di documentazione attinente le acquisizioni dell'agricoltura biologica ed in particolare:</p> <p>-favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica, a vantaggio della collettività;</p> <p>-influire sul processo di diffusione dell'agricoltura biologica, in modo da governarne lo sviluppo;</p>	<p>sostenibili;</p> <p>- ricercare innovazioni di processo atte a contenere i costi di produzione ed effettuare studi diretti a monitorare il mercato dei prodotti biologici;</p> <p>- favorire la costituzione, il reperimento e la conservazione di materiali vegetali e animali idonei alla produzione con metodo biologico;</p> <p>- stabilire rapporti di collaborazione, in conformità a specifici accordi di sperimentazione, con qualificate Istituzioni di ricerca, sia pubbliche sia private;</p> <p>- organizzare e realizzare azioni concertate con la Regione Piemonte ed altri enti pubblici e privati, inerenti lo sviluppo e il miglioramento delle produzioni nell'agricoltura biologica;</p> <p>- prestare funzioni di supporto e coordinamento per azioni di sperimentazione, dimostrazione, divulgazione e didattica promosse dai soci della società consortile Consorzio, da altri Enti pubblici e privati, dall'Università, da Istituti scolastici, da Centri ed Istituzioni di ricerca e di formazione professionale;</p> <p>- favorire la divulgazione dei risultati delle sperimentazioni, allo scopo di trasferire le conoscenze acquisite, nonché di coinvolgere e sensibilizzare nuove realtà, rendendosi disponibile per attività di coordinamento specialistico ed aggiornamento nei confronti degli organismi che svolgono consulenza tecnica "di base";</p> <p>- promuovere la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione, in modo da ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili sul territorio, siano esse espresse dai Soci o da terzi;</p> <p>- coordinare e gestire la realizzazione di incontri, corsi di formazione e aggiornamento professionale, stage, workshop sull'agricoltura biologica;</p> <p>- eseguire quant'altro possa risultare di utilità ai fini del miglioramento delle filiere facenti capo al comparto dell'agricoltura biologica.</p> <p>La società consortile si propone inoltre di promuovere e divulgare le pratiche dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di attività sperimentali, didattiche e divulgative, offrendo un riferimento per la raccolta di documentazione attinente le acquisizioni dell'agricoltura biologica ed in particolare:</p> <p>- favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica,</p>
---	--

<p>-colmare la mancanza di riferimenti informativi locali di servizio agli operatori già assoggettati al sistema di controllo comunitario ed a quelli idonei e disposti alla conversione;</p> <p>-stimolare l'adozione delle tecniche di coltivazione e di allevamento proprie dell'agricoltura biologica da parte delle aziende ad agricoltura convenzionale, nell'intento di favorire l'espansione dell'agricoltura sostenibile.</p> <p>La società potrà compiere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tutte le operazioni commerciali (inclusa la fornitura di prodotti e servizi), finanziarie, mobiliari ed immobiliari comunque attinenti ad essa, per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>Essa potrà rilasciare avalli, fideiussioni e garanzie reali o personali per obbligazioni proprie, di soci, o di terzi, se nell'interesse della società, stipulare qualsiasi contratto bancario, acquistare e alienare, assumere o concedere in affitto aziende o rami aziendali, escluso comunque l'esercizio diretto dell'attività assicurativa, dell'attività bancaria, dell'attività di intermediazione di valori mobiliari normativamente condizionata al possesso di specifiche autorizzazioni, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Capitale sociale e quote</p> <p>Il capitale sociale è fissato in Euro 170.000,00, diviso in quote ai sensi di legge.</p> <p>Le quote sono nominative.</p> <p>Le quote dovranno sempre essere multiple di Euro 500 e la maggioranza di esse dovrà sempre appartenere ad enti pubblici.</p> <p>I conferimenti possono consistere anche in beni in natura o crediti il cui valore deve essere accertato, ai sensi dell'art. 2465 c.c., dalla relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.</p> <p>Ogni quota dà diritto ad un voto. I diritti sociali, ai</p>	<p>a vantaggio della collettività;</p> <p>- influire sul processo di diffusione dell'agricoltura biologica, in modo da governarne lo sviluppo;</p> <p>- colmare la mancanza di riferimenti informativi locali di servizio agli operatori già assoggettati al sistema di controllo comunitario ed a quelli idonei e disposti alla conversione;</p> <p>- stimolare l'adozione delle tecniche di coltivazione e di allevamento proprie dell'agricoltura biologica da parte delle aziende ad agricoltura convenzionale, nell'intento di favorire l'espansione dell'agricoltura sostenibile.</p> <p>La società potrà compiere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tutte le operazioni commerciali (inclusa la fornitura di prodotti e servizi), immobiliari, finanziarie e, mobiliari ed immobiliari, queste ultime non nei confronti del pubblico, comunque attinenti ad essa, per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>Essa potrà, senza carattere di professionalità, rilasciare avalli, fideiussioni e garanzie reali o personali per obbligazioni proprie, di soci, o di terzi, se nell'interesse della società, stipulare qualsiasi contratto bancario, acquistare e alienare, assumere o concedere in affitto aziende o rami aziendali, escluso comunque l'esercizio diretto dell'attività assicurativa, dell'attività bancaria, dell'attività di intermediazione di valori mobiliari normativamente condizionata al possesso di specifiche autorizzazioni, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali.</p> <p>Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Capitale sociale e quotepartecipazioni</p> <p>Il capitale sociale è fissato in Euro 170.000,00, diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Le quote sono nominative. Le quote dovranno sempre essere multiple di Euro 500 e la maggioranza del capitale di esse dovrà sempre appartenere ad enti pubblici.</p> <p>I conferimenti possono consistere anche in beni in natura o crediti il cui valore deve essere accertato, ai sensi dell'art. 2465 c.c., dalla relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.</p>
--	--

<p>sensi dell'art. 2468, 2° comma, c.c. spettano ad ogni socio in misura proporzionale al conferimento effettuato.</p>	<p>Ogni quota di partecipazione dà diritto ad un voto. I diritti sociali, ai sensi dell'art. 2468, 2° comma, c.c. spettano ad ogni socio in misura proporzionale al conferimento effettuato.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Aumento e riduzione del capitale sociale</p> <p>Diritto di sottoscrizione delle quote di nuova emissione.</p> <p>Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.</p> <p>Salvo il caso di cui all' art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..</p> <p>Qualora in occasione dell'aumento del capitale sociale a pagamento uno o più soci non esercitino il diritto di opzione delle quote di nuova emissione previsto dall'art. 2481 bis, c.c., il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di opzione, ne dà comunicazione con lettera raccomandata A/R a tutti gli altri soci affinché possano sottoscrivere le quote inoptate nei 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione e alle stesse condizioni alle quali avrebbero potuto farlo i soci rimasti inerti.</p> <p>Ove più soci manifestino la volontà di sottoscrivere le quote inoptate si procede ad un riparto tra i soci interessati, in proporzione alle quote dai medesimi possedute.</p> <p>In caso di mancata sottoscrizione delle quote da parte dei soci le medesime potranno essere acquistate da terzi nel rispetto delle previsioni dell' articolo 10 del presente statuto.</p> <p>La sottoscrizione delle quote di nuova emissione deve comunque avvenire nel rispetto del principio di partecipazione maggioritaria alla società degli enti pubblici previsto dal precedente articolo 5.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Aumento e riduzione del capitale sociale</p> <p>Diritto di sottoscrizione delle quote di nuova emissione.</p> <p>Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.</p> <p>Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..</p> <p>Qualora in occasione dell'aumento del capitale sociale a pagamento uno o più soci non esercitino il diritto di opzione delle quote di nuova emissione previsto dall'art. 2481 bis, c.c., il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di opzione, ne dà comunicazione con lettera raccomandata A/R a tutti gli altri soci affinché possano sottoscrivere le quote inoptate nei 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione e alle stesse condizioni alle quali avrebbero potuto farlo i soci rimasti inerti.</p> <p>Ove più soci manifestino la volontà di sottoscrivere le quote inoptate si procede ad un riparto tra i soci interessati, in proporzione alle partecipazioni quote dai medesimi possedute.</p> <p>In caso di mancata sottoscrizione delle quote da parte dei soci le medesime potranno essere acquistate da terzi nel rispetto delle previsioni dell' articolo 10 del presente statuto.</p> <p>La sottoscrizione delle quote di nuova emissione deve comunque avvenire nel rispetto del principio di partecipazione maggioritaria alla società degli enti pubblici previsto dal precedente articolo 5.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Soci</p> <p>Possono far parte della società, fatto salvo il disposto dell'art. 9 del presente Statuto:</p> <p>a) la Regione Piemonte;</p> <p>b) le Province;</p> <p>c) le Comunità Montane e altri enti locali, anche</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Soci</p> <p>Possono far parte della società, fatto salvo il disposto dell'art. 9 del presente Statuto:</p> <p>a) la Regione Piemonte;</p> <p>b) le Province;</p> <p>c) le Comunità Montane e altri enti locali, anche situati al di fuori del territorio piemontese;</p>

<p>situati al di fuori del territorio piemontese;</p> <p>d) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;</p> <p>e) le Organizzazioni Professionali Agricole;</p> <p>t) le Organizzazioni di Produttori legalmente riconosciute ai sensi del Regolamento CE 2200/96 e di eventuale normativa comunitaria successiva in merito alla Organizzazione Comune di Mercato, direttamente ovvero tramite loro organismi o società controllate;</p> <p>g) Università e Istituzioni scientifiche e didattiche;</p> <p>h) altri enti privati, al pari di quelli di cui alle lettere e) ed f), la cui base associativa sia interessata allo sviluppo dell'agricoltura biologica e sostenibile.</p>	<p>d) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;</p> <p>e) le Organizzazioni Professionali Agricole;</p> <p>tf) le Organizzazioni di Produttori legalmente riconosciute ai sensi del Regolamento CE 2200/96 e di eventuale normativa comunitaria successiva in merito alla Organizzazione Comune di Mercato, direttamente ovvero tramite loro organismi o società controllate;</p> <p>g) Università e Istituzioni scientifiche e didattiche;</p> <p>h) altri enti privati, al pari di quelli di cui alle lettere e) ed f), la cui base associativa sia interessata allo sviluppo dell'agricoltura biologica e sostenibile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Diritti e obblighi dei soci</p> <p>I soci con la sottoscrizione e/o l'acquisto di quote del capitale si obbligano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ad osservare le norme contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi della società consortile; -a comunicare tempestivamente alla società consortile, mediante lettera raccomandata A/R, le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e del loro indirizzo; -a versare la propria quota di capitale. <p>I consorziati hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le informazioni relative allo svolgimento delle attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell'assemblea e il libro dei soci.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Diritti e obblighi dei soci</p> <p>I soci con la sottoscrizione e/o l'acquisto di quote del capitale si obbligano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad osservare le norme contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi della società consortile; - a comunicare tempestivamente alla società consortile, mediante lettera raccomandata A/R, le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e del loro indirizzo; - a versare la propria quota di capitale. <p>I socieconsorziati hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le informazioni relative allo svolgimento delle attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell'assemblea e il libro dei soci.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Diritto di prelazione</p> <p>Fatto salvo il principio della maggioranza pubblica del capitale sociale, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote che un socio intenda alienare.</p> <p>Il diritto di prelazione è proporzionale alle quote possedute, purché si pervenga all'acquisizione dell'intero pacchetto delle quote cedende.</p> <p>A tal fine, il socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A/R, indicando le generalità dell'acquirente, il quantitativo di quote cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Diritto di prelazione</p> <p>Fatto salvo il principio della maggioranza pubblica del capitale sociale, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto dell'ae partecipazionequote che un socio intenda alienare.</p> <p>Il diritto di prelazione è proporzionale alle partecipazioniquote possedute, purché si pervenga all'acquisizione dell'interae partecipazionepacchetto delle quote cedendae.</p> <p>A tal fine, il socio che intende cedere, anche in parte, lae propriae partecipazionequote, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A/R, indicando le generalità</p>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci possessori di quote, i quali possono esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa. Qualora la totalità dei soci interessati all'esercizio di tale diritto reputi non congrui il prezzo e le condizioni di vendita proposte, le quote cedende potranno essere acquistate da terzi nel rispetto delle previsioni dell'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 10

Clausola di gradimento

L'acquisto, da parte di terzi, delle quote per le quali i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione e di quelle non sottoscritte dai soci nel caso di aumento del capitale sociale è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione, il quale esprime il proprio gradimento all'acquisto entro 90 giorni dalla ricezione di un' apposita richiesta inoltrata dai soggetti terzi.

Il gradimento può essere negato qualora il terzo acquirente non sia compreso tra i soggetti di cui all'art. 7 o non abbia caratteristiche professionali, finanziarie o tecniche tali da assicurare un apporto al miglior conseguimento dell'oggetto consortile.

Il gradimento può altresì essere negato nell'eventualità in cui il terzo acquirente eserciti o possa esercitare, direttamente e/o indirettamente, attività in conflitto con gli interessi sociali.

Articolo 11

Diritto di recesso

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro trenta giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le

dell'acquirente, ~~l'entità della partecipazione il quantitativo di quote~~ cedendae, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci possessori di ~~partecipazione~~quote, i quali possono esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

Qualora la totalità dei soci interessati all'esercizio di tale diritto reputi non congrui il prezzo e le condizioni di vendita proposte, ~~la~~ ~~partecipazione~~quote cedendae potrà ~~anno~~ essere acquistatae da terzi nel rispetto delle previsioni dell'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 10

Clausola di gradimento

L'acquisto, da parte di terzi, dellae ~~partecipazione~~quote per lae qualei i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione e dellei ~~partecipazione~~quelle non sottoscritte dai soci nel caso di aumento del capitale sociale è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione, il quale esprime il proprio gradimento all'acquisto entro 90 giorni dalla ricezione di un' apposita richiesta inoltrata dai soggetti terzi.

Il gradimento può essere negato qualora il terzo acquirente non sia compreso tra i soggetti di cui all'art. 7 o non abbia caratteristiche professionali, finanziarie o tecniche tali da assicurare un apporto al miglior conseguimento dell'oggetto consortile.

Il gradimento può altresì essere negato nell'eventualità in cui il terzo acquirente eserciti o possa esercitare, direttamente e/o indirettamente, attività in conflitto con gli interessi sociali.

Articolo 11

Diritto di recesso

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro trenta giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le

<p>comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso. Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 co. 3 e 4 c.c.. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.</p>	<p>comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso. Per quanto riguarda il rimborso della partecipazione quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 co. 3 e 4 c.c.. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 Organi sociali</p> <p>Sono organi della società: -l'Assemblea dei soci; -il Consiglio di Amministrazione; -il Presidente; -il Collegio Sindacale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 Organi sociali</p> <p>Sono organi della società: - l'Assemblea dei soci; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - l'Organo di Controllo il Collegio Sindacale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Decisioni dei soci</p> <p>L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'approvazione dei bilanci di esercizio preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione; b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; c) la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori, a norma dell'articolo 22 del presente statuto, e ai sindaci, ai sensi dell'articolo 28; d) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; e) la suddivisione dell'attività della società in sezioni pertinenti ai singoli comparti produttivi; f) le modificazioni dello statuto; g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le 	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Decisioni dei soci</p> <p>L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'approvazione dei bilanci di esercizio preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione; b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo Collegio Sindacale; c) la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori, a norma dell'articolo 22 del presente statuto, e all'Organo di Controllo i sindaci, ai sensi dell'articolo 28; d) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dell'Organo di Controllo i sindaci; e) la suddivisione dell'attività della società in sezioni pertinenti ai singoli comparti produttivi; f) le modificazioni dello statuto; g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché

obbligazioni della società partecipata;
h) le decisioni riguardanti l'anticipato scioglimento della società e la sua revoca e inerenti la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
i) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
l) l'approvazione di eventuali regolamenti interni.

Articolo 14 Diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso e il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto, c.c., non possono partecipare alle decisioni dell'assemblea.

Articolo 15 Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede della società o altrove in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 C.C., l'assemblea potrà essere convocata nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

In caso di impossibilità o di inattività del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea può essere convocata da un consigliere, ovvero dal collegio sindacale, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica ovvero telegramma o altro mezzo idoneo a garantire la

l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

h) le decisioni riguardanti l'anticipato scioglimento della società e la sua revoca e inerenti la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

i) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

l) l'approvazione di eventuali regolamenti interni.

Articolo 14 Diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci ~~almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.~~

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso e il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto, c.c., non possono partecipare alle decisioni dell'assemblea.

Articolo 15 Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede della società o altrove in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 C.C., l'assemblea potrà essere convocata nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

In caso di impossibilità o di inattività del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea può essere convocata da un consigliere, ovvero dall'**Organo di Controllo collegio sindacale**, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica ovvero

prova dell'avvenuto ricevimento, spediti agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali almeno otto giorni prima dell' adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell' argomento.

Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 16

Svolgimento dell' assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, designato dall'assemblea.

Nei casi previsti dall'art. 2480 c.c., e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un notaio, scelto dal Presidente stesso, per la redazione del verbale.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che

telegramma o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i **componenti l'Organo di Controllo sindaci** sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i **componenti l'Organo di Controllo sindaci** non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 16

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, designato dall'assemblea.

Nei casi previsti dall'art. 2480 c.c., e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un notaio, scelto dal Presidente stesso, per la redazione del verbale.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano **con mezzi di telecomunicazione per teleconferenza o per**

venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 17

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, dipendenti e sindaci della Società.

Articolo 18

Verbale dell' assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, scelto quest'ultimo dal Presidente, o dal notaio nei casi di legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti effettuati dal presidente a norma dell' art. 16 del presente Statuto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Quorum costitutivi e deliberativi

L' assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 13, comma 2, lettere f), g), h) et l) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che

~~videoconferenza~~, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 17

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, dipendenti e **componenti l'Organo di Controllo sindaci** della Società.

Articolo 18

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, scelto quest'ultimo dal Presidente, o dal notaio nei casi di legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti effettuati dal presidente a norma dell'art. 16 del presente Statuto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 13, comma 2, lettere f), g), h) ~~et~~ l) è comunque richiesto il voto favorevole di

rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 20

Consiglio di Amministrazione

La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da non meno di tre e non più di sette membri, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Articolo 21

Elezione e durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Consiglio di Amministrazione, sono effettuati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci.

Ai sensi dell' art. 2449 cod. civ., gli Enti Pubblici che abbiano partecipato alla costituzione della società o vi entrino successivamente hanno diritto di nominare la maggioranza degli amministratori fino ad un numero massimo di cinque, individuandoli, secondo quanto infra stabilito, anche tra i propri assessori, dirigenti, funzionari e responsabili dei servizi ovvero individuandoli secondo le normative specifiche previste dai rispettivi ordinamenti e compatibilmente con le leggi vigenti.

Fatto salvo quanto sopra gli amministratori dovranno rappresentare proporzionalmente le due categorie di Soci (Pubblici e Privati), e al loro interno, dovrà essere -per quanto possibile-

tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 20

Consiglio di Amministrazione

La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da non meno di tre e non più di **sette cinque** membri, **anche non soci**, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente. Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio. **La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.**

Articolo 21

Elezione e durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Consiglio di Amministrazione, sono effettuati ~~per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente~~ dall'Assemblea dei Soci.

~~Ai sensi dell' art. 2449 cod. civ.,~~ gli Enti Pubblici che abbiano partecipato alla costituzione della società o vi entrino successivamente hanno diritto di nominare la maggioranza degli amministratori ~~fino ad un numero massimo di cinque~~, individuandoli, secondo quanto infra stabilito, anche tra i propri assessori, dirigenti, funzionari e responsabili dei servizi ovvero individuandoli secondo le normative specifiche previste dai rispettivi ordinamenti e compatibilmente con le leggi vigenti.

Fatto salvo quanto sopra gli amministratori dovranno rappresentare proporzionalmente ~~le due categorie di~~ i Soci (Pubblici e Privati), e al

<p>rispettata la quota di partecipazione dei singoli soci, ricorrendo -se del caso- al criterio di alternanza.</p> <p>A tal fine si procederà preliminarmente a determinare il numero di amministratori complessivamente oggetto di riserva di nomina per gli Enti Pubblici, in ragione del numero complessivo degli amministratori stessi; quindi, il numero di amministratori complessivamente oggetto di designazione riservata sarà ripartito tra gli enti aventi il titolo in ragione del rapporto tra il numero delle quote di ciascuno ed il totale delle quote possedute da tali enti. La ripartizione avverrà per quozienti interi, attribuendo quindi i posti non assegnati ai resti più alti tra quelli dei soggetti cui non siano stati attribuiti amministratori in base ai quozienti interi, con preferenza per i soggetti esclusi dall'assegnazione nella designazione per il mandato precedente.</p> <p>Gli altri amministratori, fino a raggiungere il numero dei componenti il Consiglio come determinato dall'Assemblea, sono nominati a maggioranza dall'assemblea stessa, senza che in detta occasione possano votare gli Enti Pubblici soci che hanno designato gli amministratori ai sensi di quanto previsto al comma precedente del presente articolo.</p> <p>La determinazione del numero degli amministratori da designarsi ai sensi dell'art. 2449 c.c., e la relativa ripartizione, saranno deliberate dall'Assemblea, in conformità dei criteri suddetti e varranno per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.</p> <p>Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.</p> <p>La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p> <p>Qualora per dimissioni, o per altre cause, il numero degli amministratori venisse a ridursi a meno della metà, dovrà ritenersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e si dovrà convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p>	<p>loro interno, dovrà essere -per quanto possibile- rispettata la quota di partecipazione dei singoli soci, ricorrendo -se del caso al criterio di alternanza.</p> <p>A tal fine si procederà preliminarmente a determinare il numero di amministratori complessivamente oggetto di riserva di nomina per gli Enti Pubblici, in ragione del numero complessivo degli amministratori stessi; quindi, il numero di amministratori complessivamente oggetto di designazione nomina riservata sarà ripartito tra gli enti aventi il titolo in ragione del rapporto tra la partecipazione il numero delle quote di ciascuno ed il totale delle partecipazioni quote possedute da tali enti. La ripartizione avverrà per quozienti interi, attribuendo quindi i posti non assegnati ai resti più alti tra quelli dei soggetti cui non siano stati attribuiti amministratori in base ai quozienti interi, con preferenza per i soggetti esclusi dall'assegnazione nella designazione nomina per il mandato precedente.</p> <p>Gli altri amministratori, fino a raggiungere il numero dei componenti il Consiglio come determinato dall'Assemblea, sono nominati a maggioranza dall'assemblea stessa, senza che in detta occasione possano votare gli Enti Pubblici soci che hanno designato nominato gli amministratori ai sensi di quanto previsto al comma precedente del presente articolo.</p> <p>La determinazione del numero degli amministratori da designarsi ai sensi dell'art. 2449 c.c., e la relativa ripartizione, saranno deliberate dall'Assemblea, in conformità dei criteri suddetti e varranno per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.</p> <p>Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p> <p>Qualora per dimissioni, o per altre cause, il numero degli amministratori venisse a ridursi a meno della metà, dovrà ritenersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e si dovrà convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Articolo 22 Compenso dei Consiglieri</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, e potrà essere riconosciuto inoltre un'indennità di carica e/o un gettone di presenza, la cui entità sarà fissata dall'Assemblea dei soci in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 Compenso dei Consiglieri</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, e potrà essere riconosciuto inoltre un'indennità di carica e/o un gettone di presenza, la cui entità sarà fissata dall'Assemblea dei soci in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23 Convocazione e adunanza del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di un terzo dei componenti del Consiglio ovvero dal Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione avviene mediante lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica ovvero telegramma o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento a tutti gli amministratori e sindaci almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.</p> <p>Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.</p> <p>Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei membri in carica e delibera a maggioranza dei voti.</p> <p>In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.</p> <p>Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.</p> <p>È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23 Convocazione e adunanza del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di un terzo dei componenti del Consiglio ovvero dall'Organo di Controllo Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione avviene mediante lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica ovvero telegramma o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento a tutti gli amministratori e ai componenti l'Organo di Controllo sindaci almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.</p> <p>Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.</p> <p>Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei membri in carica e delibera a maggioranza dei voti.</p> <p>In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi-tutti i componenti l'Organo di Controllo.</p> <p>Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.</p> <p>È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati, che venga</p>

affrontati.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 24

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'oggetto sociale, è investito dei poteri di ordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della società, fatte salve le competenze riservate all'assemblea. Per il compimento di operazioni extra budget sarà in ogni caso necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

-predispone bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

-approva il programma delle attività sociali predisposto dal Comitato Tecnico e provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto;

-predispone gli schemi dei regolamenti interni di cui all'articolo 13, lettera l), nell'ambito delle proprie competenze per la gestione della società;

-può rilasciare procura a consiglieri o a dipendenti della società per lo svolgimento di specifici atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri, che non siano per legge ad esso riservati, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio, a uno o più amministratori, congiuntamente o disgiuntamente, i quali assumono la qualifica di Amministratori Delegati. L'organo amministrativo potrà inoltre autorizzare la nomina di procuratori ad *negotia* per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 25

Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società di fronte ai terzi e nei giudizi, nonché la firma sociale.

In caso di impedimento o di necessità, il

adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 24

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'oggetto sociale, è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della società, fatte salve le competenze riservate all'assemblea. Per il compimento di operazioni extra budget sarà in ogni caso necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

- predispone bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- approva il programma delle attività sociali predisposto dal Comitato Tecnico e provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto;

- predispone gli schemi dei regolamenti interni di cui all'articolo 13, lettera l), nell'ambito delle proprie competenze per la gestione della società;

- può conferire poteri ~~rilasciare procura~~ a consiglieri o, nelle forme di legge, a dipendenti della società per lo svolgimento di specifici atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri, che non siano per legge ad esso riservati, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio, a uno o più amministratori, congiuntamente o disgiuntamente, i quali assumono la qualifica di Amministratori Delegati. L'organo amministrativo potrà inoltre autorizzare la nomina di procuratori ad *negotia* per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 25

Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società di fronte ai terzi e nei giudizi, nonché la firma sociale.

In caso di impedimento o di necessità, il

Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In particolare, il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione ed ha la firma di tutti gli atti della società.

Articolo 26 Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, che coadiuva il Presidente e il Vice-Presidente nell'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio e assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Società, nonché l'organizzazione del personale.

Articolo 27 Comitato Tecnico

L'Assemblea nomina un Comitato Tecnico, composto da non meno di tre e non più di nove membri, scelti tra esperti nelle materie oggetto dell'attività della società.

Tale organo predispone il programma delle attività sociali, indicando gli obiettivi di ricerca e sperimentazione, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere un rimborso spese ai membri del Comitato, in ragione delle spese sostenute in relazione all'attività svolta nell'interesse della società.

Articolo 28 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Esso esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.. A norma dell'art. 2449 c.c., la nomina del Presidente è riservata all'Ente Pubblico che versa la maggior quota di partecipazione finanziaria.

I due Sindaci effettivi e i due supplenti sono nominati dall'Assemblea, la quale determina altresì il compenso per tutti i membri del Collegio.

I supplenti subentrano ai Sindaci deceduti, rinunzianti o decaduti.

Il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c. è affidato al Collegio Sindacale.

Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In particolare, il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione ed ha la firma di tutti gli atti della società.

Articolo 26 Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, che coadiuva il Presidente e il Vice-Presidente nell'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio e assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Società, nonché l'organizzazione del personale.

Articolo 27 Comitato Tecnico

L'Assemblea nomina un Comitato Tecnico, composto da non meno di tre e non più di nove membri, scelti tra esperti nelle materie oggetto dell'attività della società.

Tale organo predispone il programma delle attività sociali, indicando gli obiettivi di ricerca e sperimentazione, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere un rimborso spese ai membri del Comitato, in ragione delle spese sostenute in relazione all'attività svolta nell'interesse della società.

Articolo 28

Organo di Controllo Collegio Sindacale

~~Il Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.~~

~~Esso esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.. A norma dell'art. 2449 c.c., la nomina del Presidente è riservata all'Ente Pubblico che versa la maggior quota di partecipazione finanziaria.~~

~~I due Sindaci effettivi e i due supplenti sono nominati dall'Assemblea, la quale determina altresì il compenso per tutti i membri del Collegio.~~

~~I supplenti subentrano ai Sindaci deceduti, rinunzianti o decaduti.~~

~~Il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c. è affidato al Collegio Sindacale.~~

L'assemblea nomina un sindaco effettivo oppure un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi la nomina del

<p style="text-align: center;">Articolo 29 Esercizio sociale</p> <p>L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché alla loro presentazione all' Assemblea per le relative delibere, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2423 c.c. e seguenti.</p> <p>Il bilancio consuntivo dovrà essere comunicato al Collegio Sindacale e depositato nella sede della società nei termini e secondo le prescrizioni di cui</p>	<p>Presidente è riservata all'Ente Pubblico intestatario della maggior quota di partecipazione , e devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.</p> <p>Allo stesso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.</p> <p>Qualora sia nominato il collegio sindacale la relativa composizione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.</p> <p>Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</p> <p>Salvo diversa disposizione di legge, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.</p> <p>Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia o non possa essere esercitata dall'organo di controllo, l'assemblea, su proposta motivata del medesimo, conferisce l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 29 Esercizio sociale</p> <p>L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché alla loro presentazione all'Assemblea per le relative delibere, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2423 c.c. e seguenti.</p> <p>Il bilancio consuntivo dovrà essere comunicato all'Organo di Controllo Collegio Sindacale e depositato nella sede della società nei termini e</p>
--	--

all'art. 2478-bis c.c., corredato da una relazione sull'andamento della gestione aziendale.
L'organo amministrativo dovrà altresì predisporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo.

Articolo 30
Contribuzioni e corrispettivi

I soci versano alla società i contributi annuali, che saranno determinati -con delibera adottata dall'Assemblea- sulla base della previsione delle esigenze di gestione della società e delle risultanze del conto economico preventivo, e comunque in misura non inferiore a 500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro per ogni 1 % (uno per cento) di capitale posseduto, né superiore a 2.000,00 (duemila virgola zero zero) euro per ogni 1 % (uno per cento) di capitale posseduto.

Alla società possono inoltre dare il loro sostegno, con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, anche Fondazioni ed Istituti di Credito, Organismi economici che condividano gli scopi sociali della società, Istituzioni scientifiche, Enti pubblici e privati, nonché i soci singolarmente.

Il Consiglio di Amministrazione definirà altresì i corrispettivi, o comunque le modalità di individuazione dei corrispettivi dovuti dai soci a fronte delle prestazioni specifiche di cui i medesimi potranno usufruire.

I soci potranno inoltre provvedere, anche non proporzionalmente alle quote di partecipazione, alle necessità finanziarie della Società.

Articolo 31
Utili

Il consorzio non ha scopi di lucro e quindi gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono assegnati come segue: il cinque per cento alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale; l'utile residuo a riserva per il conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 32
Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo

secondo le prescrizioni di cui all'art. 2478-bis c.c., corredato da una relazione sull'andamento della gestione aziendale.

L'organo amministrativo dovrà altresì predisporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo.

Articolo 30
Contribuzioni e corrispettivi

I soci versano alla società i contributi annuali, che saranno determinati - con delibera adottata dall'Assemblea - sulla base della previsione delle esigenze di gestione della società e delle risultanze del conto economico preventivo, e comunque in misura non inferiore a 500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro per ogni 1% (uno per cento) di capitale posseduto, né superiore a 2.000,00 (duemila virgola zero zero) euro per ogni 1% (uno per cento) di capitale posseduto.

Alla società possono inoltre dare il loro sostegno, con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, anche Fondazioni ed Istituti di Credito, Organismi economici che condividano gli scopi sociali della società, Istituzioni scientifiche, Enti pubblici e privati, nonché i soci singolarmente.

Il Consiglio di Amministrazione definirà altresì i corrispettivi, o comunque le modalità di individuazione dei corrispettivi dovuti dai soci a fronte delle prestazioni specifiche di cui i medesimi potranno usufruire.

I soci potranno inoltre provvedere, anche non proporzionalmente alle quote di partecipazione, alle necessità finanziarie della Società.

Articolo 31
Utili

~~La società consortile~~ ~~Il consorzio~~ non ha scopi di lucro e quindi gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono assegnati come segue:

- il cinque per cento alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale;
- l'utile residuo a riserva per il conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 32
Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo,

<p>che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;</p> <p>c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;</p> <p>d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482- ter c.c.;</p> <p>e) per deliberazione dell'assemblea;</p> <p>f) per le altre cause previste dalla legge.</p> <p>In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.</p> <p>L'assemblea, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il numero dei liquidatori; -in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; -a chi spetta la rappresentanza della società; -i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore. <p>In caso di scioglimento della Società, il patrimonio consortile sarà devoluto agli enti pubblici soci.</p>	<p>salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;</p> <p>c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;</p> <p>d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter c.c.;</p> <p>e) per deliberazione dell'assemblea;</p> <p>f) per le altre cause previste dalla legge.</p> <p>In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.</p> <p>L'assemblea, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero dei liquidatori; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore. <p>In caso di scioglimento della Società, il patrimonio consortile sarà devoluto agli enti pubblici soci.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33 Controversie sociali</p> <p>Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, e tra i soci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.</p> <p>Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.</p> <p>La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.</p> <p>Il lodo arbitrale deve essere pronunciato entro 60</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 33 Controversie sociali</p> <p>Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, e tra i soci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.</p> <p>Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.</p> <p>La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.</p> <p>Il lodo arbitrale deve essere pronunciato entro 60</p>

<p>giorni dalla data dell'insediamento del Collegio. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.</p>	<p>giorni dalla data dell'insediamento del Collegio. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 34 Libro soci</p> <p>La società, anche al fine di consentire la verifica del rispetto delle regole di circolazione delle partecipazioni, deve obbligatoriamente tenere, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, il libro dei soci, sottoponendolo a vidimazione e bollatura ex articolo 2215 codice civile, nel quale devono essere indicati il nome, il domicilio, il codice fiscale, gli eventuali numero di utenza telefax o indirizzo di posta elettronica dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi ed i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni di tali elementi.</p> <p>In deroga agli articoli 2470, comma 1 e 2479 bis, comma 1 del codice civile, per l'efficacia nei confronti della società dei trasferimenti delle partecipazioni e della costituzione di diritti reali sulle stesse nonché per l'esercizio dei diritti sociali occorre l'iscrizione nel libro dei soci di cui sopra. A tal fine il trasferimento delle partecipazioni o la costituzione di diritti reali sulle stesse deve essere iscritto senza indugio verso esibizione del titolo relativo e della prova dell'avvenuto deposito dello stesso nel registro delle imprese nonché della prova del rispetto di quanto previsto negli articoli 9 e 10 del presente statuto; in caso di trasferimento per causa di morte l'iscrizione è effettuata verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.</p> <p>Nei rapporti tra i soci e la società, anche ai fini della convocazione delle assemblee, fanno fede le risultanze del libro dei soci; i soci sono obbligati a comunicare alla società, contestualmente alla relativa comunicazione al</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 34 Disciplina. Rinvio</p> <p>Per tutto ciò che non è espressamente previsto dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.</p>	<p>registro delle imprese, se dovuta, e con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazioni dei dati di cui al primo comma del presente articolo per la relativa annotazione, da effettuarsi senza indugio.</p> <p>Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 35 34 Disciplina. Rinvio</p> <p>Per tutto ciò che non è espressamente previsto dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.</p>
---	---

STATUTO

Articolo 1 **Denominazione**

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "**Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica - Società Consortile a Responsabilità Limitata**", siglabile "**C.R.A.B. S.c.r.l.**".

Articolo 2 **Sede**

La società ha sede legale in Torino.

L'organo amministrativo potrà istituire uffici, unità operative (Centri di ricerca, Aziende sperimentali, ecc.), agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero, osservate le formalità pubblicitarie di legge e senza che ciò costituisca modificazione statutaria, con l'esclusione della istituzione delle sedi secondarie.

Articolo 3 **Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

L'assemblea dei soci potrà deliberare la proroga o l'anticipato scioglimento della società, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 4 **Scopo e Oggetto**

La Società non ha scopo di lucro e, stante la sua natura consortile, ha per scopo quello di procurare vantaggi ai propri soci.

La Società consortile si propone di svolgere i servizi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione nel comparto dell'agricoltura biologica e sostenibile, in ordine a tutte le finalità coerenti con gli obiettivi e la programmazione delle politiche di sviluppo definite dalla Regione Piemonte, dal Ministero per le Politiche Agricole e dall'Unione Europea.

Nella fattispecie, il C.R.A.B. S.c.r.l. si propone di:

- realizzare, sia all'interno delle proprie strutture, sia sul territorio regionale, programmi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione regionali, nazionali e internazionali;
- sperimentare nuove tecniche finalizzate al conseguimento di produzioni vegetali e zootecniche con modalità ecocompatibili, recuperando e valorizzando la biodiversità esistente, in collaborazione con gli enti preposti, e mantenendo livelli produttivi economicamente sostenibili;
- ricercare innovazioni di processo atte a contenere i costi di produzione ed effettuare studi diretti a monitorare il mercato dei prodotti biologici;
- favorire la costituzione, il reperimento e la conservazione di materiali vegetali e animali idonei alla produzione con metodo biologico;
- stabilire rapporti di collaborazione, in conformità a specifici accordi di sperimentazione, con qualificate Istituzioni di ricerca, sia pubbliche sia private;
- organizzare e realizzare azioni concertate con la Regione Piemonte ed altri enti pubblici e privati, inerenti lo sviluppo e il miglioramento delle produzioni nell'agricoltura biologica;
- prestare funzioni di supporto e coordinamento per azioni di sperimentazione, dimostrazione, divulgazione e didattica promosse dai soci della società consortile, da altri Enti pubblici e privati, dall'Università, da Istituti scolastici, da Centri ed Istituzioni di ricerca e di formazione professionale;
- favorire la divulgazione dei risultati delle sperimentazioni, allo scopo di trasferire le conoscenze acquisite, nonché di coinvolgere e sensibilizzare nuove realtà, rendendosi disponibile per attività

di coordinamento specialistico ed aggiornamento nei confronti degli organismi che svolgono consulenza tecnica "di base";

- promuovere la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione, in modo da ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili sul territorio, siano esse espresse dai Soci o da terzi;
- coordinare e gestire la realizzazione di incontri, corsi di formazione e aggiornamento professionale, stage, workshop sull'agricoltura biologica;
- eseguire quant'altro possa risultare di utilità ai fini del miglioramento delle filiere facenti capo al comparto dell'agricoltura biologica.

La società consortile si propone inoltre di promuovere e divulgare le pratiche dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di attività sperimentali, didattiche e divulgative, offrendo un riferimento per la raccolta di documentazione attinente le acquisizioni dell'agricoltura biologica ed in particolare:

- favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica, a vantaggio della collettività;
- influire sul processo di diffusione dell'agricoltura biologica, in modo da governarne lo sviluppo;
- colmare la mancanza di riferimenti informativi locali di servizio agli operatori già assoggettati al sistema di controllo comunitario ed a quelli idonei e disposti alla conversione;
- stimolare l'adozione delle tecniche di coltivazione e di allevamento proprie dell'agricoltura biologica da parte delle aziende ad agricoltura convenzionale, nell'intento di favorire l'espansione dell'agricoltura sostenibile.

La società potrà compiere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tutte le operazioni commerciali (inclusa la fornitura di prodotti e servizi), immobiliari, finanziarie e mobiliari, queste ultime non nei confronti del pubblico, comunque attinenti ad essa, per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà, senza carattere di professionalità, rilasciare avalli, fideiussioni e garanzie reali o personali per obbligazioni proprie, di soci, o di terzi, se nell'interesse della società, stipulare qualsiasi contratto bancario, acquistare e alienare, assumere o concedere in affitto aziende o rami aziendali.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 5

Capitale sociale e partecipazioni

Il capitale sociale è fissato in Euro 170.000,00, diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge e la maggioranza del capitale dovrà sempre appartenere ad enti pubblici.

I conferimenti possono consistere anche in beni in natura o crediti il cui valore deve essere accertato, ai sensi dell'art. 2465 c.c., dalla relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Ogni quota di partecipazione dà diritto ad un voto. I diritti sociali, ai sensi dell'art. 2468, 2° comma, c.c. spettano ad ogni socio in misura proporzionale al conferimento effettuato.

Articolo 6

Aumento e riduzione del capitale sociale

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Qualora in occasione dell'aumento del capitale sociale a pagamento uno o più soci non esercitino il diritto di opzione delle quote di nuova emissione previsto dall'art. 2481 bis, c.c., il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di opzione, ne dà comunicazione con lettera raccomandata A/R a tutti gli altri soci affinché

possano sottoscrivere le quote inoptate nei 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione e alle stesse condizioni alle quali avrebbero potuto farlo i soci rimasti inerti.

Ove più soci manifestino la volontà di sottoscrivere le quote inoptate si procede ad un riparto tra i soci interessati, in proporzione alle partecipazioni dai medesimi possedute.

In caso di mancata sottoscrizione delle quote da parte dei soci le medesime potranno essere acquistate da terzi nel rispetto delle previsioni dell'articolo 10 del presente statuto.

La sottoscrizione delle quote di nuova emissione deve comunque avvenire nel rispetto del principio di partecipazione maggioritaria alla società degli enti pubblici previsto dal precedente articolo 5.

Articolo 7

Soci

Possono far parte della società, fatto salvo il disposto dell'art. 9 del presente Statuto:

- a) la Regione Piemonte;
- b) le Province;
- c) le Comunità Montane e altri enti locali, anche situati al di fuori del territorio piemontese;
- d) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- e) le Organizzazioni Professionali Agricole;
- f) le Organizzazioni di Produttori legalmente riconosciute ai sensi del Regolamento CE 2200/96 e di eventuale normativa comunitaria successiva in merito alla Organizzazione Comune di Mercato, direttamente ovvero tramite loro organismi o società controllate;
- g) Università e Istituzioni scientifiche e didattiche;
- h) altri enti privati, al pari di quelli di cui alle lettere e) ed f), la cui base associativa sia interessata allo sviluppo dell'agricoltura biologica e sostenibile.

Articolo 8

Diritti e obblighi dei soci

I soci con la sottoscrizione e/o l'acquisto di quote del capitale si obbligano:

- ad osservare le norme contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi della società consortile;
- a comunicare tempestivamente alla società consortile, mediante lettera raccomandata A/R, le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e del loro indirizzo;
- a versare la propria quota di capitale.

I soci hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le informazioni relative allo svolgimento delle attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell'assemblea e il libro dei soci.

Articolo 9

Diritto di prelazione

Fatto salvo il principio della maggioranza pubblica del capitale sociale, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione che un socio intenda alienare.

Il diritto di prelazione è proporzionale alle partecipazioni possedute, purché si pervenga all'acquisizione dell'intera partecipazione cedenda.

A tal fine, il socio che intende cedere, anche in parte, la propria partecipazione, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A/R, indicando le generalità dell'acquirente, l'entità della partecipazione cedenda, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci possessori di partecipazioni, i quali possono esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

Qualora la totalità dei soci interessati all'esercizio di tale diritto reputi non congrui il prezzo e le condizioni di vendita proposte, la partecipazione cedenda potrà essere acquistata da terzi nel rispetto delle previsioni dell'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 10 **Clausola di gradimento**

L'acquisto, da parte di terzi, della partecipazione per la quale i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione e delle partecipazioni non sottoscritte dai soci nel caso di aumento del capitale sociale è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione, il quale esprime il proprio gradimento all'acquisto entro 90 giorni dalla ricezione di un'apposita richiesta inoltrata dai soggetti terzi.

Il gradimento può essere negato qualora il terzo acquirente non sia compreso tra i soggetti di cui all'art. 7 o non abbia caratteristiche professionali, finanziarie o tecniche tali da assicurare un apporto al miglior conseguimento dell'oggetto consortile.

Il gradimento può altresì essere negato nell'eventualità in cui il terzo acquirente eserciti o possa esercitare, direttamente e/o indirettamente, attività in conflitto con gli interessi sociali.

Articolo 11 **Diritto di recesso**

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro trenta giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della partecipazione e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 co. 3 e 4 c.c..

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 12 **Organi sociali**

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 13 **Decisioni dei soci**

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei bilanci di esercizio preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- c) la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori, a norma dell'articolo 22 del presente statuto, e all'Organo di Controllo, ai sensi dell'articolo 28;

- d) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dell'Organo di Controllo;
- e) la suddivisione dell'attività della società in sezioni pertinenti ai singoli comparti produttivi;
- f) le modificazioni dello statuto;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- h) le decisioni riguardanti l'anticipato scioglimento della società e la sua revoca e inerenti la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- l) l'approvazione di eventuali regolamenti interni.

Articolo 14 **Diritto di voto**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso e il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto, c.c., non possono partecipare alle decisioni dell'assemblea.

Articolo 15 **Assemblea**

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede della società o altrove in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 C.C., l'assemblea potrà essere convocata nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

In caso di impossibilità o di inattività del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea può essere convocata da un consigliere, ovvero dall'Organo di Controllo, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica ovvero telegramma o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti l'Organo di Controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i componenti l'Organo di Controllo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 16 **Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di

impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, designato dall'assemblea.

Nei casi previsti dall'art. 2480 c.c., e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un notaio, scelto dal Presidente stesso, per la redazione del verbale.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 17

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, dipendenti e componenti l'Organo di Controllo della Società.

Articolo 18

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, scelto quest'ultimo dal Presidente, o dal notaio nei casi di legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti effettuati dal presidente a norma dell'art. 16 del presente Statuto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 13, comma 2, lettere f), g), h) e l) è comunque richiesto il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 20

Consiglio di Amministrazione

La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da non meno di tre e non più di cinque membri, anche non soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente. Il Consiglio di

Amministrazione nomina inoltre un Segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio. La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

Articolo 21

Elezione e durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Consiglio di Amministrazione, sono effettuati dall'Assemblea dei Soci.

Gli Enti Pubblici che abbiano partecipato alla costituzione della società o vi entrino successivamente hanno diritto di nominare la maggioranza degli amministratori individuandoli, secondo quanto infra stabilito, anche tra i propri assessori, dirigenti, funzionari e responsabili dei servizi ovvero individuandoli secondo le normative specifiche previste dai rispettivi ordinamenti e compatibilmente con le leggi vigenti.

Fatto salvo quanto sopra gli amministratori dovranno rappresentare proporzionalmente i Soci Pubblici e Privati, e al loro interno, dovrà essere -per quanto possibile- rispettata la quota di partecipazione dei singoli soci, ricorrendo -se del caso- al criterio di alternanza.

A tal fine si procederà preliminarmente a determinare il numero di amministratori complessivamente oggetto di riserva di nomina per gli Enti Pubblici, in ragione del numero complessivo degli amministratori stessi; quindi, il numero di amministratori complessivamente oggetto di nomina riservata sarà ripartito tra gli enti aventi il titolo in ragione del rapporto tra la partecipazione di ciascuno ed il totale delle partecipazioni possedute da tali enti. La ripartizione avverrà per quozienti interi, attribuendo quindi i posti non assegnati ai resti più alti tra quelli dei soggetti cui non siano stati attribuiti amministratori in base ai quozienti interi, con preferenza per i soggetti esclusi dall'assegnazione nella nomina per il mandato precedente.

Gli altri amministratori, fino a raggiungere il numero dei componenti il Consiglio come determinato dall'Assemblea, sono nominati a maggioranza dall'assemblea stessa, senza che in detta occasione possano votare gli Enti Pubblici soci che hanno nominato gli amministratori ai sensi di quanto previsto al comma precedente del presente articolo.

La determinazione del numero degli amministratori e la relativa ripartizione saranno deliberate dall'Assemblea, in conformità dei criteri suddetti e varranno per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora per dimissioni, o per altre cause, il numero degli amministratori venisse a ridursi a meno della metà, dovrà ritenersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e si dovrà convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 22

Compenso dei Consiglieri

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, e potrà essere riconosciuto inoltre un'indennità di carica e/o un gettone di presenza, la cui entità sarà fissata dall'Assemblea dei soci in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Convocazione e adunanza del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di un terzo dei componenti del Consiglio ovvero dall'Organo di Controllo.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica ovvero telegramma o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento a tutti gli amministratori e ai componenti l'Organo di Controllo almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei membri in carica e delibera a maggioranza dei voti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti l'Organo di Controllo.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 24

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'oggetto sociale, è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della società, fatte salve le competenze riservate all'assemblea. Per il compimento di operazioni extra budget sarà in ogni caso necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

- predisporre bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- approva il programma delle attività sociali predisposto dal Comitato Tecnico e provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto;
- predisporre gli schemi dei regolamenti interni di cui all'articolo 13, lettera l), nell'ambito delle proprie competenze per la gestione della società;
- può conferire poteri a consiglieri o, nelle forme di legge, a dipendenti della società per lo svolgimento di specifici atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri, che non siano per legge ad esso riservati, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio, a uno o più amministratori, congiuntamente o disgiuntamente, i quali assumono la qualifica di Amministratori Delegati. L'organo amministrativo potrà inoltre autorizzare la nomina di procuratori ad *negotia* per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 25

Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società di fronte ai terzi e nei giudizi, nonché la firma sociale.

In caso di impedimento o di necessità, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In particolare, il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione ed ha la firma di tutti gli atti della società.

Articolo 26

Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, che coadiuva il Presidente e il Vice-Presidente nell'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio e assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Società, nonché l'organizzazione del personale.

Articolo 27

Comitato Tecnico

L'Assemblea nomina un Comitato Tecnico, composto da non meno di tre e non più di nove membri, scelti tra esperti nelle materie oggetto dell'attività della società.

Tale organo predispose il programma delle attività sociali, indicando gli obiettivi di ricerca e sperimentazione, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere un rimborso spese ai membri del Comitato, in ragione delle spese sostenute in relazione all'attività svolta nell'interesse della società.

Articolo 28

Organo di Controllo

L'assemblea nomina un sindaco effettivo oppure un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi la nomina del Presidente è riservata all'Ente Pubblico intestatario della maggior quota di partecipazione e devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Allo stesso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Qualora sia nominato il collegio sindacale la relativa composizione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Salvo diversa disposizione di legge, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia o non possa essere esercitata dall'organo di controllo, l'assemblea, su proposta motivata del medesimo, conferisce l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

Articolo 29

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché alla loro presentazione all'Assemblea per le relative delibere, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2423 c.c. e seguenti.

Il bilancio consuntivo dovrà essere comunicato all'Organo di Controllo e depositato nella sede della società nei termini e secondo le prescrizioni di cui all'art. 2478-bis c.c., corredato da una relazione sull'andamento della gestione aziendale.

L'organo amministrativo dovrà altresì predisporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo.

Articolo 30 **Contribuzioni e corrispettivi**

I soci versano alla società i contributi annuali, che saranno determinati - con delibera adottata dall'Assemblea - sulla base della previsione delle esigenze di gestione della società e delle risultanze del conto economico preventivo, e comunque in misura non inferiore a 500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro per ogni 1% (uno per cento) di capitale posseduto, né superiore a 2.000,00 (duemila virgola zero zero) euro per ogni 1% (uno per cento) di capitale posseduto.

Alla società possono inoltre dare il loro sostegno, con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, anche Fondazioni ed Istituti di Credito, Organismi economici che condividano gli scopi sociali della società, Istituzioni scientifiche, Enti pubblici e privati, nonché i soci singolarmente.

Il Consiglio di Amministrazione definirà altresì i corrispettivi, o comunque le modalità di individuazione dei corrispettivi dovuti dai soci a fronte delle prestazioni specifiche di cui i medesimi potranno usufruire.

I soci potranno inoltre provvedere, anche non proporzionalmente alle quote di partecipazione, alle necessità finanziarie della Società.

Articolo 31 **Utili**

La società consortile non ha scopi di lucro e quindi gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono assegnati come segue:

- il cinque per cento alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale;
- l'utile residuo a riserva per il conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 32 **Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter c.c.;
- e) per deliberazione dell'assemblea;
- f) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio consortile sarà devoluto agli enti pubblici soci.

Articolo 33

Controversie sociali

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, e tra i soci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.

Il lodo arbitrale deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla data dell'insediamento del Collegio.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 34

Libro soci

La società, anche al fine di consentire la verifica del rispetto delle regole di circolazione delle partecipazioni, deve obbligatoriamente tenere, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, il libro dei soci, sottoponendolo a vidimazione e bollatura ex articolo 2215 codice civile, nel quale devono essere indicati il nome, il domicilio, il codice fiscale, gli eventuali numero di utenza telefax o indirizzo di posta elettronica dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi ed i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni di tali elementi.

In deroga agli articoli 2470, comma 1 e 2479 bis, comma 1 del codice civile, per l'efficacia nei confronti della società dei trasferimenti delle partecipazioni e della costituzione di diritti reali sulle stesse nonché per l'esercizio dei diritti sociali occorre l'iscrizione nel libro dei soci di cui sopra. A tal fine il trasferimento delle partecipazioni o la costituzione di diritti reali sulle stesse deve essere iscritto senza indugio verso esibizione del titolo relativo e della prova dell'avvenuto deposito dello stesso nel registro delle imprese nonché della prova del rispetto di quanto previsto negli articoli 9 e 10 del presente statuto; in caso di trasferimento per causa di morte l'iscrizione è effettuata verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Nei rapporti tra i soci e la società, anche ai fini della convocazione delle assemblee, fanno fede le risultanze del libro dei soci; i soci sono obbligati a comunicare alla società, contestualmente alla relativa comunicazione al registro delle imprese, se dovuta, e con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazioni dei dati di cui al primo comma del presente articolo per la relativa annotazione, da effettuarsi senza indugio.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

Articolo 35

Disciplina. Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.